

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E NEL TERZO SETTORE IN GENERE

Venerdì 22 marzo 2024

Anna Castoldi
Ragioniere Commercialista in Pavia

Introduzione

«Le organizzazioni dell'economia sociale, rappresentano l'8,8% sul totale delle imprese ed il 9,5% degli addetti»

osserva Guido Caselli , direttore Centro studi di Unioncamere Emilia Romagna

«450 mila organizzazioni, più dell'industria Manifatturiera, 1,9 milioni di addetti, lo stesso numero di occupati dell'intera filiera metalmeccanica italiana»

Fonte: VITA, 29 gennaio 2024

Tipologie contrattuali

LAVORO SUBORDINATO (art. 2094 c.c.)

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art. 409 c.p.c.)

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE (art. 2222 c.c.)

PRESTAZIONE OCCASIONALE (Cpo) (art. 54-bis DL n. 50/2017)

Lavoro subordinato art. 2094 c.c

E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

L'articolo 16 del D.Lgs n. 7 prevede che:

« i lavoratori degli Enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda»

I CCNL applicati

Le funzioni della Contrattazione Collettiva sono:

- stabilire le condizioni economico-normative del rapporto di lavoro subordinato derogando o integrando la normativa
- regolare i rapporti tra i soggetti protagonisti della stessa.

I contratti collettivi possono essere stipulati a livello nazionale, i CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro), e a livello territoriale e aziendale, entro certi limiti e specifiche materie.

Il datore di lavoro, cui spetta la scelta del CCNL può iscriversi ad un'associazione Sindacale di categoria, applicando il relativo CCNL, oppure può applicarne volontariamente uno tramite rinvio esplicito sul contratto di lavoro individuale.

- **il CCNL c.d. UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale)** che è l'associazione di Categoria che riunisce le istituzioni essenzialmente senza scopo di lucro che operano nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo;
- **i CCNL stipulati dall'AGIDAE**, l'Associazione Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica per il settore Scuola e il settore socio-educativo-assistenziale;
- **il CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi**. Si tratta di un CCNL non specifico per gli enti del terzo settore ma applicato da molte ONP

Fonte: VITA

- **il CCNL per il personale dipendente da residenze sanitarie assistenziali e centri di riabilitazione;**
- **il CCNL personale dipendente dell'A.N.P.A.S. (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze)** e delle diverse realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo delle pubbliche assistenze;
- **il contratto collettivo delle ONG di cooperazione allo sviluppo** firmato con le Organizzazioni sindacali. L'ultimo (2013) è stato adeguato alla legge del lavoro 92/2012 e successivamente (2015) armonizzato al Dlgs 81/2015

Fonte: VITA

- **il CCNL per le cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo applicato nelle Cooperative Sociali (fonte: VITA);**
- **il CCNL per i lavoratori dipendenti delle Associazioni ed Altre Organizzazioni del Terzo Settore firmato da CONFIMPRESE-ITALIA, CONFAL, FESICA-CONFESAL e CONFESAL (firmato il 20/07/2023 a valere per il periodo 01/07/23-30/06/26 – Nel campo di applicazione vengono escluse le società sportive in genere e di gestione impianti sportivi.(fonte IPSOA)**

Collaborazione coordinata e continuativa

Si definisce come rapporto di **lavoro «parasubordinato»**, ai sensi dell'art.409, n. 3, c.p.c. ed è una fattispecie ibrida tra il contratto di lavoro autonomo e quello di lavoro dipendente.

La prestazione lavorativa è caratterizzata da una **piena autonomia operativa**, con esclusione di ogni vincolo di subordinazione, in un rapporto unitario e **continuativo** con il datore di lavoro. **Non è soggetto al rispetto di un orario di lavoro.**

I redditi percepiti sono **assimilati a quelli di lavoro dipendente.**

I collaboratori coordinati e continuativi sono **assicurati all'INAIL** contro gli infortuni e le malattie professionali ed hanno l'obbligo di **iscrizione alla Gestione separata INPS.**

Lavoratore autonomo occasionale (art. 2222 c.c.)

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un Servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

Con la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, l'NPS ha precisato che:

«lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell'art. 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, **senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità**»

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 218 del 26.4.2022, ha precisato che:

«in ragione della presenza di un elemento positivo, ovvero l'esercizio di un'attività artistica, intellettuale o di servizi svolta senza vincolo di subordinazione (e diversa da quella d'impresa) e di un elemento negativo, ossia l'assenza del requisito della professionalità e abitualità. La mancanza di tale requisito non può che rilevarsi, caso per caso, attraverso il riscontro empirico dello svolgimento di tali attività a carattere episodico e saltuario e, comunque, non programmate. In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengono posti in essere atti economici in via meramente occasionale»

L'Ispettorato del Lavoro con la nota n. 109 del 27.1.2022, ha espresso ulteriori chiarimenti in considerazione di alcuni quesiti sollevati:

Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono ricompresi nell'ambito di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), concernente l'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali?

No, in quanto, come chiarito con la nota del Min. del lavoro e delle politiche sociali e INL prot. N. 29 del 11.1.2022 «.....il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori». Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale.

Prestazione occasionale (PrestO)

L'art. 54-bis del D.L. 50/2017, c.d. Jobs Act identifica il contratto di prestazione occasionale «PrestO» come il contratto mediante il quale un soggetto utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

La differenza con il lavoro autonomo occasionale è nel vincolo di subordinazione, infatti le «PrestO» sono svolte sotto il coordinamento del committente.

Il servizio del contratto «PrestO» è gestito dall'INPS con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali utilizzando la speciale sezione dedicata:

(<https://serviziweb2.inps.it/Pagamenti POLF/loginPrestazioneOccasionale.do>)

alla quale devono iscriversi sia il datore di lavoro che il lavoratore.



Grazie dell'attenzione

Anna Castoldi
Ragioniere Commercialista in Pavia